REGOLAMENTO (CEE) N. 764/76 DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 677/76 recante talune modalità di applicazione del regime di acquisto obbligatorio del latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 563/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativo all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere in possesso degli organismi d'intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per animali (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1 ,

considerando che l'importo della cauzione di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 563/76 è indicato per i diversi prodotti nella tabella riportata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 677/76 della Commissione, del 26 marzo 1976, recante talune modalità di applicazione del regime di acquisto obbligatorio del latte scremato in polvere previsto dal regolamento (CEE) n. 563/76 (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 746/46 (3);

considerando che la redazione del suddetto allegato può dar luogo ad errori di classificazione dei prodotti indicati in tale allegato; che, di conseguenza, le cauzioni da costituire per taluni prodotti possono rivelarsi inadeguate;

considerando che, per eliminare tali inconvenienti, occorre precisare la redazione dell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 677/76 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 18.
(2) GU n. L 81 del 27. 3. 1976, pag. 23.
(3) GU n. L 86 del 1°. 4. 1976, pag. 45.

ALLEGATO

Tassi di cauzione

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Cauzione (UC/t)
	Semi e frutti oleaginosi, anche spezzati :	
12.01	ex B. altri, ad esclusione del ricino :	
	— del soia	20,3
	— del lino	16,7
	— del cotone	12,9
	— dell'arachide	12,4
	— del colza e del ravizzone	11,9
	— del girasole	10,5
	— del papavero, del faggio, della camelina, dell'illipe, del mowrah, della bassia, del karité, del purgère, del croton e della senape	0
	— altri	7,8
12.02	Farine di semi e di frutti oleaginosi, non disoleati, escluse le farine di senape e di ricino :	
	A. di fave di soia	20,3
	ex B. altri, ad esclusione del ricino	
	— del lino	16,7
	— del cotone	12,9
	— dell'arachide	12,4
	— del colza e del ravizzone	11,9
	— del girasole	10,5
	— altre	7,8
12.10	Barbabiebole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio, fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio :	
	B. altri	4,5
23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero ; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli, avanzi della fabbricazione degli amidi ad altri avanzi e residui simili :	
	A. Residuo di fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore in proteine calcolato sulla sostanza secca :	
	II. inferiore o uguale al 40 % in peso	4,5
23.04	Pannelli, sansa di olive, ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali escluse le morchie :	
	ex B. altri, esclusi i pannelli ed altri residui di ricino :	
	— di soia e di lino	27
	— d'arachide, di cotone e di girasole	24,3
	— altri prodotti di cui al n. 12.01 della tariffa doganale comune	21,6
	— altri	4,5

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Cauzione (UC/t)
23.07	Preparazioni foraggiere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :	
	B. altri, contenenti isolatamente o insieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, di cui alle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattieri	27
	C. non denominati	27